

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1744

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Norme per l’accesso ai documenti e agli uffici della
Pubblica amministrazione da parte dei parlamentari

—————

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di dirimere dubbi, personalizzazioni interpretative ed ogni altro possibile ostacolo al libero accesso che i parlamentari della Repubblica devono avere a tutti i documenti, «nessuno escluso», inerenti l'Amministrazione dello Stato, gli uffici della stessa, nonché le strutture o localizza-

zioni, il cui accesso sia consentito unicamente a persone provviste di nulla osta di segretezza (N.O.S.).

L'unica eccezione è costituita dai documenti coperti da segreto di Stato o militare, dei quali è unico titolare il Presidente del Consiglio dei Ministri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ad ogni parlamentare in carica è riconosciuto il diritto all'accesso a tutti i documenti e agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, degli enti e aziende pubbliche o a partecipazione a maggioranza pubblica, nonché degli enti e delle strutture militari. Il parlamentare è dispensato dal possedere l'eventuale nulla osta di segretezza (N.O.S.) per l'accesso; fanno eccezione il Comando delle forze alleate dell'Europa meridionale (AFSOUTH) della NATO e le altre strutture militari a comando misto multinazionale, nate in seguito ad accordi bilaterali o multilaterali, presenti sul territorio italiano.

2. Previa semplice richiesta verbale, ogni funzionario o impiegato della Pubblica amministrazione è tenuto a dare in visione o consegnare copia del documento richiesto al parlamentare, nonché a farlo accedere agli uffici.

3. Per tutti quei documenti che possono contenere elementi di carattere personale riservato, il parlamentare si deve impegnare per iscritto a non divulgare il contenuto di quelle parti che possano rendere identificabile un soggetto fisico o comunque porre in relazione tale soggetto con fatti o argomenti inerenti la sfera personale e privata.

Art. 2.

1. Qualora dall'esame dei documenti contenenti elementi di carattere personale dovessero emergere irregolarità suscettibili di interventi disciplinari e nelle stesse siano inol-

tre ravvisabili estremi di reato, il parlamentare può investire l'autorità politica responsabile dell'Amministrazione interessata oppure, a suo insindacabile giudizio e sotto la sua piena responsabilità, l'autorità giudiziaria.